

Condizioni Generali di Fornitura

- 1) Qualsiasi non conformità o difetto della fornitura sarà notificata per iscritto al fornitore al termine del procedimento di accettazione, oppure durante e/o dopo la lavorazione della fornitura medesima o durante il collaudo.
- 2) L'accettazione della fornitura verrà effettuata dal controllo qualità DELVA S.r.l., che avrà diritto di rifiutarla qualora non sia conforme ai requisiti dell'ordine, o non adatta allo scopo o nel caso di vizi o difetti. La fornitura rifiutata sarà respinta a rischio e spese del fornitore.
- 3) L'ordine non potrà essere ceduto dal fornitore a terzi senza il preventivo consenso scritto di DELVA S.r.l.
- 4) Il fornitore deve garantire la possibilità di effettuare, da parte del collaudo della DELVA S.r.l., ispezioni all'origine (source inspection); in ogni caso la DELVA S.r.l. si riserva di effettuare il controllo in accettazione delle parti/materiali;
- 5) Il fornitore prende atto e accetta che la fornitura non accettata sarà considerata come mai consegnata e, conseguentemente, non sarà pagata.
- 6) I prezzi indicati in ordine si intendono fissi fino al completamento della fornitura.
- 7) L'accesso allo stabilimento di materiali sarà consentito solo a fornitori autorizzati da DELVA S.r.l. e qualificati da DELVA S.r.l. I fornitori dovranno adeguarsi alle procedure di sicurezza vigenti in DELVA S.r.l.
- 8) Il fornitore deve garantire la possibilità di effettuare, da parte del collaudo della DELVA S.r.l., ispezioni all'origine (source inspection); in ogni caso la DELVA S.r.l. si riserva di effettuare il controllo in accettazione delle parti/materiali;
- 9) Il fornitore deve garantire l'invio delle schede tecniche e di sicurezza aggiornate dei materiali in ordine;
- 10) Qualsiasi non conformità o difetto della fornitura rilevata da DELVA S.r.l. sarà notificata per iscritto al fornitore al termine del procedimento di accettazione, oppure durante e/o dopo la lavorazione della fornitura medesima o durante il collaudo; nel caso di non conformità sospette o tali, rilevate dopo la consegna delle parti, il fornitore si impegna a informare DELVA S.r.l. dell'anomalia entro le 12 (dodici) ore successive;
- 11) Per cicli soggetti a FAI, il fornitore deve eseguire e registrare ogni prova dell'evidenza dei controlli effettuati (test report, schede operative, piani di controllo, dati statistici), come richiesto dai manuali e dalle specifiche di qualità dei clienti;
- 12) L'ordine non potrà essere ceduto dal fornitore a terzi senza il preventivo consenso scritto di DELVA S.r.l.
- 13) Il fornitore si impegna a mantenere le informazioni documentate e garantire la tracciabilità della documentazione per un periodo di 10 anni;
- 14) Il fornitore deve garantire la non divulgazione di qualsiasi documento tecnico a terzi senza la preventiva autorizzazione della DELVA S.r.l.
- 15) Tutta la documentazione richiamata nel presente ordine deve essere all'ultima revisione applicabile a meno di specifiche richieste da DELVA S.r.l.
- 16) Eventuale cessione della lavorazione a sub-sub-tier sarà autorizzata esclusivamente al sub-sub-tier preventivamente qualificato da DELVA S.r.l., in pregiudicata ogni responsabilità ed obbligo del fornitore nella esecuzione dell'ordine.
- 17) Il fornitore non dovrà pubblicizzare l'ordine senza la preventiva approvazione scritta di DELVA S.r.l.
- 18) Per ragioni organizzative ns. interne, non saranno accettate consegne di materiali negli ultimi 3 gg. lavorativi di ogni mese di riferimento, salvo ns. specifica richiesta. Inoltre in assenza di Vs. comunicazioni scritte, il presente ordine si ritiene accettato in tutte le sue condizioni.
- 19) Nel caso di lavorazioni che richiedono particolari attitudini e competenze del personale occorrerà consegnare la documentazione che attesti il possesso delle competenze, comprese le eventuali qualifiche.
- 20) Nel caso in cui un Cliente richieda di effettuare attività di verifica o di validazione, il fornitore deve dare disponibilità ad effettuare tali controlli.
- 21) Il fornitore deve informare l'organizzazione di modifiche ai processi, prodotti o servizi, comprese le modifiche dei loro fornitori esterni o la località di produzione, e ottenere l'approvazione dell'organizzazione;
- 22) Il fornitore deve garantire il diritto di accesso da parte dell'organizzazione, dei loro clienti e delle autorità alle aree applicabili delle infrastrutture e alle informazioni documentate applicabili, a qualsiasi livello della catena di fornitura;
- 23) Il fornitore deve garantire che non vengano utilizzate o fornite parti contraffatte tra cui, parti con falsa identificazione della marcatura e dell'etichettatura, grado, numero di serie, codice della data, documentazione o prestazioni.
- 24) Il fornitore deve pianificare, implementare e controllare i processi necessari per garantire la sicurezza del prodotto durante l'intero ciclo di vita del prodotto, per quanto appropriato per l'organizzazione ed il prodotto.